



COMUNE DI TRENTO

**Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone**

Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana ()

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento, 29 ottobre 2021

**Ordinanza contingibile e urgente n. 5134/2021**

(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol e fenomeni di degrado nella zona di Via Santa Maria Maddalena dal 2 novembre 2021 al 9 gennaio 2022.

## IL SINDACO

premessi che nella zona di Via Santa Maria Maddalena e nelle vie limitrofe, si sono verificati ripetutamente in passato fenomeni di degrado quali esemplificando: abbandono di rifiuti, espletamento di bisogni corporali sulla pubblica via, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete, in gran parte dovuti alla permanenza serale e notturna di numerosi gruppi di persone e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcol;

considerato che la permanenza serale di soggetti nelle vie S.Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo S.Marco e Via San Pietro è dovuta in parte alle attività di somministrazione presenti in loco, ma anche e soprattutto all'abitudine ormai consolidata tra minori e altre persone adulte di ritrovarsi e aggregarsi nell'area antistante al "Liceo coreutico Bomperti" per il consumo smodato di bevande alcoliche e non, portate dalle proprie abitazioni;

preso atto, come risulta dagli interventi effettuati dalle diverse Forze di Polizia già a partire da fine del mese di aprile u.s., del mancato distanziamento sociale tra i presenti (in molte occasioni in numero superiore al centinaio in spazi ristretti), dell'assenza o dello scarso utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) durante il consumo di bevande o l'utilizzo di sigarette, ma anche dei comportamenti poco civili degli stessi frequentatori che espletano i propri bisogni corporali in luogo pubblico utilizzando gli anfratti bui e poco illuminati dei vicoli adiacenti alla piazza in questione come vicolo San Pietro e vicolo san Marco;

atteso che l'intervento preventivo e repressivo di comportamenti vietati rispetto agli orari di coprifuoco imposti nel periodo emergenziale e al consumo di alimenti e bevande dopo le ore 18:00 fuori dagli spazi esterni dei pubblici esercizi, è stato oggetto di comportamenti antagonisti da parte dei frequentatori della zona, con minacce e atti di ritorsione contro le Forze dell'Ordine intervenute (vedasi episodio accaduto il 07/05/2021), oltre al lancio di bottiglie e contenitori di bevande con possibile pericolo sia per i presenti che successivamente per i frequentatori della zona;

atteso che negli incontri con il Commissario del Governo, la Questura ed i rappresentanti delle altre Forze dell'Ordine, è stata valutata positivamente la possibilità di adottare misure stringenti sul consumo di bevande, consentendone in determinati orari la detenzione ed il consumo solo negli spazi di pertinenza dei pubblici esercizi, al fine di assicurare una situazione più ordinata e cercando in questo modo di coinvolgere attivamente gli esercizi nella gestione dei fenomeni in questione;

richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 5132 d.d. 24 settembre 2021, con la quale è stato imposto dal 27 settembre 2021 al 1 novembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:30 e le ore 5:00 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo San Marco, Vicolo San Pietro, il divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) e la detenzione delle stesse anche in



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati;

preso atto che durante il periodo di vigenza dell'ordinanza e di altri precedenti provvedimenti analoghi, come risulta dagli esiti dei controlli effettuati dalle Forze di Polizia, si è accertato un deciso miglioramento della situazione nella zona;

atteso che l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 12 agosto 2000 n.267, consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

considerato che l'abuso di alcol, così come reso noto dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta essere sempre più frequente, con gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

considerato che le conseguenze derivanti dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti sindacali previsti dal D.lgs. 18.08.2000 n.267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità di disciplinare "con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

atteso che tra i compiti prioritari dell'Amministrazione comunale, rientra quello di garantire la serena e civile convivenza, anche tramite provvedimenti che tutelino la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

considerato che le semplificazioni procedurali e le misure legislative, introdotte nel 2012, per promuovere e agevolare forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali e laboratori artigianali del settore alimentare, i quali, senza alcun limite di legge, vendono, anche bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione, senza che le Forze dell'Ordine possano disporre di strumenti di controllo e di eventuale sanzione che possano contrastare gli effetti negativi di tale fenomeno;

preso atto che alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno precisato come la liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi pubblici di somministrazione e a quelli commerciali non precluda la possibilità di esercitare ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 il potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, ed in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

visto che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;



considerato inoltre che il consumo di alcol contribuisce a far proliferare soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande vengono consumate all'esterno dei locali, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo, costituendo inoltre situazioni di possibile pericolo per le persone che abitano nell'area in questione, che potrebbero trovarsi a transitare su vetri di bottiglie infrante;

accertato che in diversi casi il consumo di bevande alcoliche, soprattutto da parte di soggetti minorenni, viene camuffato con l'utilizzo di bottiglie o contenitori di bibite ed altri prodotti non alcolici, e che pertanto, al fine di assicurare un'efficace azione di controllo e contrasto del fenomeno, risulta opportuno adottare un generale divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) in orario serale/notturno nelle vie interessate dalle situazioni di disturbo e degrado;

valutato che i fenomeni sopra descritti contribuiscono anche ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite, che sfruttano la presenza di gruppi di numerose persone che consumano alcol, per eludere i controlli delle Forze dell'ordine e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente in condizioni di sicurezza e libertà di spazi pubblici, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

considerato che con l'approssimarsi delle manifestazioni del periodo natalizio, le problematiche verificate in precedenza nella zona di Santa Maria Maddalena potrebbero ripresentarsi ed acuirsi anche in ragione del probabile dell'aumento delle presenze di frequentatori interessati agli eventi che si svolgeranno nell'area del centro cittadino;

valutata la possibilità che, soprattutto a termine delle attività serali dei tradizionali mercatini di Natale (fino al 9 gennaio 2022), un numero rilevante di persone interessate agli eventi possa successivamente spostarsi nella zona in questione, con conseguenti criticità per la quiete e la vivibilità;

ritenuto quindi necessario adottare fino al 9 gennaio 2022 (compreso) il divieto di consumo di bevande e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:30 e le ore 5:00 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo San Marco, Vicolo San Pietro;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate o comunque limitate, nel caso in cui i fenomeni di disturbo, di degrado e di non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "Disciplina dell'attività commerciale" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";



- la L. 29 luglio 2010, n.120 *“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”*;
- la L. 24 novembre 1981 n.689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 recante: *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;
- il decreto legge 18 maggio 2021, n.65, recante *“Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 81 d.d. 20.08.2021 e la richiamata ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 75 d.d. 14.06.2021 recante: *“Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in seguito all'adozione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 (G.U. n. 139 del 12-6-2021) che prevede l'applicazione nella Provincia autonoma di Trento delle misure di cui alla c.d. <<zona bianca>>”*.

#### o r d i n a

per i motivi indicati in premessa, **a partire dal 2 novembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022** (compresi) nella fascia oraria **tra le ore 23:30 e le ore 5:00 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo San Marco, Vicolo San Pietro, il divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi** ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati;

#### a v v e r t e

che l'inottemperanza al divieto di consumo e detenzione di bevande (alcoliche e non alcoliche) contenuto nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal *Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81.

Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

#### i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.



24 novembre 1971, n. 1199;

il divieto di detenzione di bevande in contenitori chiusi indicato nell'ordinanza è escluso per il trasporto o la consegna a domicilio presso le abitazioni dei residenti della zona interessata;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente determina al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli

LS/me

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- Confesercenti del Trentino
- Unione commercio turismo servizi professioni e piccole medie imprese della Provincia di Trento
- Ufficio Sportello Attività produttive
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni